

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di resocontazione con annessa archiviazione delle sedute del Consiglio Regionale e degli Organi Collegiali

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto concerne l'affidamento del servizio di resocontazione, integrale e sommaria con annessa archiviazione delle sedute del Consiglio Regionale e degli Organi Collegiali.

Per servizio di resocontazione integrale si intende:

1. La stampa del resoconto integrale provvisorio di ogni singola seduta.
2. La stampa, nel corso della seduta, del resoconto integrale provvisorio di ogni ora;
3. L'editing e la redazione definitiva del testo stampato e rilevato.

L'Amministrazione potrà chiedere analoga prestazione relativa a riunioni di altri organi collegiali o di incontri e convegni in genere, alle stesse condizioni offerte in seduta di gara.

Il servizio dovrà essere effettuato a mezzo di stenotipia elettronica o computerizzata ovvero con metodiche similari e dovrà comunque essere fornito anche con metodologie alternative.

L'appalto concerne, altresì, l'annessa fornitura del servizio di archiviazione documentale dei resoconti sommari ed integrali nonché degli altri atti consiliari strutturati secondo le caratteristiche tecnologiche in uso e/o compatibile con quello del Centro Elaborazione Dati del Consiglio Regionale, in modo da garantirne la fruizione sia per soggetto, che per seduta ed argomento.

Art. 2. Importo e durata dall'appalto

L'importo triennale presunto dell'appalto è determinato in € 280.000,00 oltre IVA, considerando un costo orario a base d'asta pari a € 110,00, IVA esclusa e tenuto conto di un monte ore annuo presunto pari a ore 800 (comprese le sospensioni e ritardi di inizio o ripresa lavori, pari al 25% del monte ore totale).

Il corrispettivo spettante per le connesse attività di archiviazione è determinato convenzionalmente nella misura del 25% del costo delle ore di resocontazione effettivamente svolte (es.: per ogni 4 ore di resocontazione effettivamente svolte sarà riconosciuto per l'archiviazione un compenso pari a quello di 1 ora di resocontazione).

La durata dell'appalto è di mesi 36, decorrente dalla data di stipula del contratto d'appalto.

Art. 3. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

La gara è regolata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06, dal bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 82 del D.Lgs. 163/06 in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul costo orario posto a base di gara come specificato all'art. 2 del presente capitolato.

Art. 4. Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio di resocontazione, integrale e sommaria con annessa archiviazione delle sedute del Consiglio Regionale e degli Organi Collegiali dovrà essere svolto secondo le modalità di seguito descritte:
 - 1.1. la stampa del resoconto integrale provvisorio, di ogni singola seduta del Consiglio Regionale, deve essere consegnata al Responsabile del Servizio Resoconti entro 12 ore dal termine della seduta;
 - 1.2. nel corso della seduta, la stampa del resoconto integrale dovrà essere consegnata ed aggiornata, ogni ora, al Responsabile del Servizio Resoconti;

- 1.3. la stesura definitiva del testo, in sei copie, sarà consegnata al Responsabile del Servizio Resoconti entro 5 giorni decorrenti dalla consegna della documentazione integrativa del resoconto; tale stesura definitiva deve essere stampata e rilegata su fogli formato UNI A4, con 25 righe e non meno di 1200 caratteri a pagina, e deve essere comprensiva degli allegati relativi alla seduta medesima;
 - 1.4. la stampa del resoconto integrale provvisorio delle riunioni degli Organi Collegiali, in particolare delle Commissioni Consiliari, dovrà essere consegnata, entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna riunione, al Dirigente della struttura, con le stesse modalità del precedente comma;
 - 1.5. per le predette prestazioni dovranno essere predisposte due postazioni di lavoro, con non meno di due unità lavorative per ciascuna postazione;
 - 1.6. le apparecchiature informatiche utilizzate per lo sviluppo del servizio dovranno essere di proprietà dell'Impresa aggiudicataria e compatibili con quelle in uso presso il Consiglio Regionale;
 - 1.7. il servizio di resocontazione e relativa archiviazione sarà svolto esclusivamente presso la sede del Consiglio Regionale della Campania (Centro Direzionale Isole F/13, F/8 e G5), sia per le resocontazioni d'aula che per gli Organi Collegiali;
 - 1.8. l'Amministrazione comunicherà gli orari delle sedute con 24 ore di anticipo; in caso di assoluta urgenza o imprevedibilità ci sarà un preavviso da 6 ore a 12 ore;
 - 1.9. l'Impresa aggiudicataria, sotto sua responsabilità e spese, curerà il trasporto e la sicurezza delle apparecchiature utilizzate.
 - 1.10. l'archiviazione documentale avverrà, d'intesa con il Dirigente del Servizio Resoconti, in data successiva alla stesura definitiva dei resoconti sommari ed integrali e dei relativi allegati.
2. Il servizio di archiviazione documentale dei resoconti sommari ed integrali, nonché degli altri atti consiliari, dovrà essere supportato su materiale informatico utilizzando programmi compatibili con quelli in uso al Centro Elaborazione Dati del Consiglio Regionale della Campania
3. Sarà cura dell'Impresa aggiudicataria concordare, con l'Amministrazione del Consiglio Regionale, che fornirà il necessario hardware e software, le modalità di interconnessione del sistema con la Rete Intranet esistente.

Art. 5. Corrispettivo d'appalto

1. Per ogni ora di resocontazione **effettivamente svolta**, come risultante dal verbale della seduta, verrà corrisposto all'Impresa aggiudicataria l'importo delle ore rendicontate al costo di aggiudicazione, oltre IVA.
2. Il corrispettivo spettante per ogni ora di sospensione o di ritardo nell'inizio o nella ripresa dei lavori della seduta, come risultanti dal verbale della seduta, è determinato convenzionalmente nella misura del 50% del costo orario di resocontazione.
3. Nel caso di seduta annullata, il Consiglio Regionale riconoscerà all'Impresa aggiudicataria un compenso equivalente al corrispettivo di due ore di resocontazione.
4. Il corrispettivo spettante per le attività di archiviazione è determinato convenzionalmente nella misura del 25% del costo delle ore di resocontazione effettivamente svolte (es.: per ogni 4 ore di resocontazione effettivamente svolte sarà riconosciuto per l'archiviazione un compenso pari a quello di 1 ora di resocontazione).

Art. 6 Pagamenti

1. I pagamenti riguardanti il servizio oggetto del presente capitolato verranno effettuati come canone trimestrale posticipato, liquidabile a 90 gg. decorrenti dal ricevimento di un'unica fattura riepilogativa per il periodo di riferimento.

2. La medesima fattura presentata al termine temporale di ogni trimestre - dovrà altresì contenere un elenco con il dettaglio di ogni seduta e delle ore di resocontazione e dell'importo percentuale dovuto per l'attività di archiviazione.

Art. 7 Revisione dei prezzi

1. Per la revisione dei prezzi di cui al presente appalto si fa riferimento all'articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 8 Personale da impiegare nello svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da Personale idoneo ad eseguire le prestazioni richieste, nonché di provata capacità, onestà e moralità, per il quale l'Appaltatore sarà tenuto ad applicare le condizioni normative e retributive conformi a quelle stabilite nelle vigenti disposizioni legislative e nei contratti e accordi collettivi di lavoro del settore di riferimento.

I nominativi delle Persone preposte allo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati all'Amministrazione mediante un apposito elenco, da aggiornarsi ogni qualvolta si verificano delle variazioni del personale addetto all'espletamento del servizio.

L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento, pena la risoluzione del contratto, l'immediato allontanamento delle Persone ritenute, a proprio insindacabile giudizio, non idonee allo svolgimento del servizio o che abbiano mancato ai propri doveri.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi al secondo invito scritto dell'Amministrazione a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione ha facoltà di avviare la procedura di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

Art. 9 Attrezzature

L'Appaltatore nello svolgimento del servizio, dovrà utilizzare attrezzature di propria libera disponibilità e rispondenti alla normativa vigente.

Le predette apparecchiature dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare gli operatori ed i terzi da eventuali infortuni.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature utilizzati dall'Appaltatore.

Art. 10 Responsabilità ed obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché dell'operato dei propri Dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, relative in particolar modo, alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare, per il proprio Personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo all'Amministrazione la relativa certificazione.

Art. 11 Cessione del contratto e subappalto

E' vietato alla Appaltatore di cedere ad altri il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio o di avvalersi di prestazioni anche occasionali di altre Società per lo svolgimento del servizio di pulizia, fatta eccezione per quella parte del servizio inerente il trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti speciali e dei materiali di riciclaggio, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale.

Art. 12 Risoluzione

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 c.c, il presente contratto:

- gravi violazioni o inadempimenti degli obblighi contrattuali;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;

La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), direttamente all'Appaltatore. In casi di accertata negligenza o inadeguatezza del personale o nell'uso delle attrezzature impiegate nell'esecuzione del servizio.

In caso di risoluzione l'Appaltatore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte dell'Amministrazione con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Art. 13 Cauzione

1. L'impresa aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, dell'importo pari al 10% del valore del contratto. La cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Consiglio Regionale dovesse eventualmente corrispondere per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento.

2. Il Consiglio Regionale ha il diritto di valersi della cauzione nel caso di risoluzione d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Consiglio Regionale potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della cauzione, qualora questa sia escussa in tutto o in parte, nonché potrà esperire ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

3. La fideiussione dovrà prevedere una durata almeno triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

4. La cauzione potrà essere costituita, alternativamente, mediante:

- a) fideiussione bancaria;
- b) polizza bancaria o assicurativa;
- c) polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

5. Dalla fideiussione o dalla polizza dovranno espressamente risultare, a pena di esclusione:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consiglio regionale.

Art. 14 Sanzioni e penali

1. In caso di ritardo nella consegna della stampa del resoconto rispetto ai tempi indicati nel precedente art. 3 punto 1.1, il Consiglio Regionale procederà all'applicazione di una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni ora di ritardo;

2. In caso di ritardo nella consegna della stampa del resoconto rispetto ai tempi indicati nel precedente art. 3 punto 1.2, il Consiglio Regionale procederà all'applicazione di una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni 10 minuti di ritardo;

3. In caso di ritardo nella consegna della stampa del resoconto rispetto ai tempi indicati nel precedente art. 3 punto 1.3, il Consiglio Regionale procederà all'applicazione di una penale di Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;

4. In caso di ritardo nella consegna della stampa del resoconto rispetto ai tempi indicati nel precedente art. 3 punto 1.4, il Consiglio Regionale procederà all'applicazione di una penale di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni ora di ritardo;

5. Il Consiglio Regionale potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali, sia deducendole dal canone trimestrale, sia trattenendo la cauzione definitiva contrattuale.

Art. 15 Contestazioni e riserve

1. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Appaltatore e il Consiglio Regionale nell'applicazione del contratto, non darà mai diritto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.
2. Le riserve dell'Appaltatore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al Consiglio Regionale durante il periodo contrattuale.

Art. 16 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente appalto è competente il Foro di Napoli.